

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 109)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA

**OGGETTO: Avvio procedura di consultazione ex art. 7,
comma 8, DPR 171/2011.**

LA RESPONSABILE

PREMESSO che la Sig.ra Omissis, dipendente del Comune di Pogliano Milanese dal 10/09/1990, inquadrata con il profilo professionale di "Operatore inserviente" Categoria A, con incarico a tempo indeterminato e pieno, assegnata all'Area Socio-Culturale – Servizio Asilo Nido ha usufruito nell'ultimo triennio:

- di n. 540 giorni di malattia;
- di ulteriori 18 mesi senza assegni ai sensi dell'art. 36, comma 2, del CCNL 21/05/2018, su richiesta della Dipendente pervenuta presso l'Ente in data 24.02.2016 al prot. n. 1940, cui è seguito l'accertamento delle sue condizioni di salute come da verbale di visita medico collegiale pervenuto presso l'Ente in data 11.04.2016 prot. n. 3469;

e, allo stato attuale, sta usufruendo di un periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali dal 29.12.2017 al 28.12.2018 (compreso), ai sensi dell'Art. 11 del C.C.N.L. del 14.09.2000;

DATO ATTO pertanto che la suddetta Dipendente ha già usufruito per intero del periodo di comports previsto dall'art. 36 CCNL 21.05.2018;

VISTO l'esito della visita medica di verifica dell'idoneità al servizio svolta dalla Commissione Medica del Ministero Economia e Finanze di Milano in data 05/09/2018, a seguito della quale è stato espresso il seguente giudizio: *"a) permanentemente al servizio in modo relativo allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza; b) non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa"*;

PRECISATO che questo Ente:

- con nota prot. n. 11202 del 22/10/2018 e con ulteriore nota prot. n. 12858 del 29/11/2018 ha rispettivamente richiesto e sollecitato alla citata Commissione Medica di Verifica chiarimenti in merito al citato giudizio poichè lo stesso parrebbe incompleto nel periodo a);
- con nota prot. n. 13045 del 04.12.2018 ha chiesto al medico competente di specificare le mansioni a cui può essere adibita la Dipendente in argomento;

VISTA la nota pervenuta presso l'Ente in data 05.12.2018 al prot. 13119 con la quale il medico competente ha comunicato che detta Dipendente *"non possa essere adibita a lavori che comportino una movimentazione manuale dei carichi, ma possa essere adibita solamente ad attività di natura sedentaria, a basso dispendio energetico, che non comporti come già detto la movimentazione manuale dei carichi nonchè la deambulazione prolungata ed il mantenimento di posture incongrue. [...]"*;

VISTO l'art. 21 CCNL 06.07.1995, vigente all'epoca dei fatti e attualmente trasfuso nel sopra citato art. 36 CCNL 21.05.2018, ai sensi del quale:

«1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di cui al comma 2, l'ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente procede secondo quanto previsto dal DPR n. 171/2011. [.....]»;

RITENUTO pertanto, allo stato attuale, di procedere ai sensi del sopra riportato comma 4 dell'art. 36 CCNL 21/05/2018;

VISTO il DPR 171/2011 e, in particolare, l'art. 7 ai sensi del quale:

«1. Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

2. Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di qualificazione.

3. Se non sono disponibili nelle dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

[...]

8. In ogni caso, se il congelamento dei posti di cui al comma 3 non è possibile a causa di carenza di disponibilità in organico, l'amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato. All'esito della procedura di consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilità, si applica l'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

VISTI:

- le richieste trasmesse dalla scrivente ai Responsabili Sigg.ri Rag. Giuseppina Rosanò, Com. Carmine Capri, Arch. Giovanna Frediani, Arch. Ferruccio Migani e alla Responsabile Dr.ssa Barbieri Paola rispettivamente con nota prot. n. 13257 del 07/12/2018 e nota prot. n. 13255 del 07/12/2018;
- i riscontri pervenuti dal Responsabile Rag. Giuseppina Rosanò con nota prot. 13264 del 07/12/2018, dal Responsabile Arch. Ferruccio Migani con nota prot. n. 13265 del 07/12/2018, dal Responsabile Arch. Giovanna Frediani con nota Prot. n. 13266 del 07/12/2018 a firma del sostituto Arch. Migani, dal Responsabile Com. Carmine Capri con nota Prot. n. 13267 del 07/12/2018;
- il riscontro pervenuto dalla Responsabile dell'Area Socio-Culturale Dr.ssa Paola Barbieri con nota prot. n. 13300 del 10/12/2018;

PRESO ATTO che, a seguito delle suddette verifiche, tenuto conto della struttura organizzativa e della dotazione organica dell'Ente e per le ragioni esplicitate nelle note sopra richiamate predisposte dai Responsabili di Area dell'Ente:

- NON è possibile attuare tentativi di recupero al servizio nelle strutture organizzative del Servizio Asilo Nido presso il quale la Dipendente di che trattasi risulta attualmente assegnata, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, avendo avuto riguardo all'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti poiché verrebbe meno il mantenimento dei requisiti minimi d'esercizio e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dell'Asilo Nido, infatti la DGR n. 20588/05 prescrive per il personale addetto ai servizi la presenza di una unità ogni n. 30 posti. Tale personale assegnato all'Asilo Nido, vista la particolarità dell'utenza, garantisce in modo scrupoloso la pulizia degli ambienti, secondo n "Piano Gestionale e delle risorse destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti" depositato presso il servizio medesimo;
- avuto riguardo alla situazione e alla dotazione organica dell'Area Affari Generali, NON è possibile adibire la Dipendente di cui trattasi a mansioni proprie di altro profilo appartenente all'Area Affari Generali o eventualmente a mansioni inferiori, in quanto dette mansioni non sarebbero in ogni caso giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti e inoltre, nella dotazione organica dell'Ente i profili di cat. A assegnati all'Area Affari Generali risultano tutti coperti;
- avuto riguardo alla situazione e alla dotazione organica delle Aree Finanziaria, Urbanistica, Lavori Pubblici e Vigilanza, NON è possibile adibire la Dipendente di cui trattasi a mansioni proprie di altro profilo appartenente alle citate Aree o eventualmente a mansioni inferiori, in quanto dette mansioni non sarebbero in ogni caso giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti;
- preso atto, alla luce di tutto quanto sopra, della indisponibilità nella dotazione organica di posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, NON è in ogni caso possibile collocare la Dipendente di che trattasi in soprannumero, rendendo indisponibile, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario poiché verrebbe meno il mantenimento dei requisiti minimi d'esercizio e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dell'Asilo Nido, oltre alla carenza di posti nell'organico dell'ente;
- considerato che il congelamento dei posti di cui al comma 3 del citato art. 7 DPR 171/2011 non è possibile a causa di carenza di disponibilità in organico, l'amministrazione è tenuta ad avviare una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato. All'esito della procedura di consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilità, si applica l'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

RITENUTO pertanto necessario avviare, ai sensi del comma 8 dell'art. 7 DPR 171/2011, *una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato;*

VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare atto che, a seguito delle verifiche svolte dagli Uffici dell'Ente al fine di attuare ogni possibile tentativo di recupero al servizio della Dipendente in argomento, tenuto conto della struttura organizzativa e della dotazione organica dell'Ente e per le ragioni esplicitate nelle note sopra richiamate predisposte dai Responsabili di Area dell'Ente:
 - NON è possibile attuare *tentativi di recupero al servizio nelle strutture organizzative del Servizio Asilo Nido presso il quale la Dipendente di che trattasi risulta attualmente assegnata, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, avendo avuto riguardo all'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti poiché verrebbe meno il mantenimento dei requisiti minimi d'esercizio e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dell'Asilo Nido, infatti la DGR n. 20588/05 prescrive per il personale addetto ai servizi la presenza di una unità ogni n. 30 posti. Tale personale assegnato all'Asilo Nido, vista la particolarità dell'utenza, garantisce in modo scrupoloso la pulizia degli ambienti, secondo n "Piano Gestionale e delle risorse destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti" depositato presso il servizio medesimo;*
 - avuto riguardo alla situazione e alla dotazione organica dell'Area Affari Generali, NON è possibile adibire la Dipendente di cui trattasi a mansioni proprie di altro profilo appartenente all'Area Affari Generali o eventualmente a mansioni inferiori, in quanto dette mansioni non sarebbero in ogni caso giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti e inoltre, nella dotazione organica i profili di cat. A assegnati all'Area Affari Generali risultano tutti coperti;
 - avuto riguardo alla situazione e alla dotazione organica delle Aree Finanziaria, Urbanistica, Lavori Pubblici e Vigilanza, NON è possibile adibire la Dipendente di cui trattasi a mansioni proprie di altro profilo appartenente alle citate Aree o eventualmente a mansioni inferiori, in quanto dette mansioni non sarebbero in ogni caso giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti;
 - preso atto, alla luce di tutto quanto sopra, della indisponibilità nella dotazione organica di posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, NON è in ogni caso possibile collocare la Dipendente di che trattasi in soprannumero, rendendo indisponibile, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario poiché *verrebbe meno il mantenimento dei requisiti minimi d'esercizio e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dell'Asilo Nido, oltre alla carenza di posti nell'organico dell'ente;*
 - *considerato che il congelamento dei posti di cui al comma 3 del citato art. 7 DPR 171/2011 non è possibile a causa di carenza di disponibilità in organico, l'amministrazione è tenuta ad avviare una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato. All'esito della procedura di consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilità, si applica l'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001;*
3. di avviare, ai sensi del comma 8 dell'art. 7 DPR 171/2001, *una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato;*

4. di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente determinazione alla R.S.U e OO.SS. e alla Dipendente interessata;
5. di dare atto che, ai fini della tutela della privacy, copia del presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio *online* sul sito istituzionale dell'Ente, omettendo il nominativo della persona a cui il presente provvedimento si riferisce;
4. di dare, infine, atto che è stata rispettato l'art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Pogliano Milanese, 10 dicembre 2018

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.